



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Cagliari

SEZIONE SECONDA

N. R.G. 3119/2024

il Giudice, **Dr.ssa Maria Teresa Latella** , magistrato applicato ex art 3 DL 117/2025

lette le note sostitutive dell'udienza ex art 127 ter cpc

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art 281 sexies cpc nella causa tra

Parte_1 già *CP_1* , con sede legale in Viale Europa n°54 – Quartu Sant'Elena (CA), P.I. *P.IVA_1* , in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore*, Sig. *Parte_2* ,

con gli avv.ti Hiram Cossu e Stefania Elisabetta Cossu

CONTRO

Controparte_2 (pi *P.IVA_2*)

RESISTENTE CONTUMACE

Avente ad oggetto: risoluzione contrattuale

conclusioni delle parti:

per l'attore

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:

previa dichiarazione di risoluzione del contratto di somministrazione del 21.5.2019, accertare e dichiarare il grave inadempimento della società *Controparte_2* p.iva *P.IVA_2*, con sede legale in Cagliari, Via Einaudi n°12, in persona del legale rappresentante pro tempore, per mancato pagamento delle spese relative ai consumi elettrici e idrici, tassazione IMU e spese fisse di gestione per il periodo compreso dal 22.3.2019 al 31.12.2019;

II) per l'effetto condannare la società *Controparte_2* al pagamento della somma di €.38.667,92, per i titoli di cui alla superiore espositiva o a quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

III) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1.Svolgimento del processo

Parte_1 (già *CP_1* premesso di essere concessionaria dell'area sita in Quartu Sant'Elena , denominata S'Arena ricomprendente tre distinti locali: il ristorante-pizzeria Aqua, la discoteca Aria e la Opera Beach Arena , ha convenuto la società *CP_2* allegando di avere con questa stipulato un contratto di somministrazione, da svolgersi all'interno del locale ristorante – pizzeria “Aqua” per la durata di 9 mesi, con decorrenza dal 22.03.2019 al 31.12.2019 e tacito rinnovo per un periodo di 12 mesi salvo disdetta; che *Controparte_2* si obbligava a preparare e somministrare, con il proprio personale, i pasti e le bevande ai clienti del bar/pizzeria/ristorante che l'attrice metteva a disposizione dietro compenso variabile commisurato agli incassi.

Le parti congiuntamente . eseguivano le operazioni di chiusura della cassa per calcolare i corrispettivi ed *Parte_3* come da contratto - emetteva una corrispondente fattura, riconoscendo il 10% degli incassi in favore della *CP_1*

A norma dell'art.13 del contratto la *Controparte_2* era anche tenuta a sopportare i costi di forniture e le spese fisse di gestione stabilite in €.400,00 mensili.

Tra aprile 2019 ed agosto 2019 *CP_2* aveva emesso fatture, tutte regolarmente pagate dalla *CP_1* per un importo complessivo di €.191.650,16 , omettendo però il rimborso dei costi operativi di cui agli artt. 12 e 13 del contratto.

Erano poi insorti contrasti tra le parti circa il pagamento della fattura 14 del 24.9.2019 che aveva dato causa ad un provvedimento monitorio ed alla conseguente opposizione, alla declaratoria di incompetenza in favore del

giudice arbitrale in forza di specifica clausola contrattuale ed in seguito alla rinuncia alla relativa clausola all'emissione il che determinava la fine dei rapporti di collaborazione.

Con il presente giudizio l'attrice ha dunque richiesto di pronunciare la risoluzione contrattuale e la condanna di controparte al pagamento della somma di €38.667,92, così determinata:

- €5.769,48 per consumi elettrici a far data dal 1°4.2019 al 31.12.2019;
- €7.003,44, per consumi idrici far data dal 1°4.2019 al 31.12.2019;
- €22.295,00 per tassazione IMU anno d'imposta 2019 (docc.n.ri 12 e 13);
- €3.600,00 per spese fisse di gestione 1°4.2019 al 31.12.2019 (doc.n°14)

Nel corso del giudizio CP_2 è rimasta contumace e la causa, **lette le note sostitutive dell'udienza ex art 127 ter cpc , viene oggi decisa** stante la natura documentale..

2.I principi di diritto operanti

La Suprema Corte – in applicazione dei principi sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, come sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 in materia di compravendita ma applicabili anche alla presente fattispecie –, ha ripetutamente ribadito che è sufficiente che il creditore allegghi il contratto e l'inesatto adempimento (ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso), mentre è a carico del debitore, in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver correttamente eseguito la prestazione.

E tale regola come già detto vale anche in caso di somministrazione a fronte dell'azione del committente e con onus probandi dei fatti impeditivi estintivi a carico del somministrante (Cass. n. 18195/2021 e n. 19154/2018)

Inoltre in riferimento alla risoluzione contrattuale per inadempimento sovviene specificamente l'art 1464 del codice civile ai sensi del quale “ *In caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei rispettivi adempimenti*”

La risoluzione risulta dunque subordinata a due condizioni: che l'inadempimento sia *di notevole importanza* alla stregua di quanto previsto in generale dall'art.1455 c.c. e che sia di tale natura *da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti*.

E dunque il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale. (cfr Cass. 7187 del 4.3.2022)

Quanto al secondo requisito si è infine precisato che è idoneo qualsiasi inadempimento che faccia venir meno la fiducia nell'adempimento successivo, sia esso doloso o colposo; il requisito richiesto, cioè, avrebbe caratteri oggettivi.

3. La ricostruzione dei fatti e la risoluzione contrattuale

In via pregiudiziale va affermata la competenza di questo giudice avendo le parti rinunciato alla competenza degli arbitri ex art 20 del contratto come da documentazione allegata in atti

Si premette poi che la domanda , nel presente giudizio, ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento della convenuta quanto al pagamento delle spese di forniture come previsto all'art.13 del contratto tra le parti in atti e la conseguente domanda di risoluzione per inadempimento grave.

Sotto tale profilo allegata e provata secondo le regole generali la sussistenza del rapporto contrattuale mediante il relativo documento (cfr doc. 2) l'eccepito inadempimento alla clausola 13 del contratto non risulta in alcun modo smentita da controparte.

In ogni caso parte attrice ha prodotto tutta la documentazione a supporto (vale a dire le varie bollette , fatture, nonché gli estratti e conteggi tari e tarsu il cui pagamento era previsto a carico della somministrante) ed il cui affermato mancato pagamento non risulta in alcun modo smentito.

Parte attrice ha inoltre prodotto copia dei pagamenti delle prestazioni in favore della somministrante (il cui importo è pari a circa 190.000,00 euro) e dato atto che CP_2 ha di fatto abbandonato i locali compendio del rapporto di somministrazione senza alcuna disdetta o giustificazione , in violazione dunque dell'art.15 del contratto stesso .

Anche su tale punto (a fronte della produzione dei provvedimenti resi nell'ambito del procedimento monitorio precedentemente instaurato e di cui s'è detto) non vi è agli atti alcuna smentita.

Richiamate pertanto le regole probatorie sopra illustrate ed a fronte da un lato della documentazione prodotta, dall'altro del comportamento processuale di CP_2 può ritenersi provato l'inadempimento sotto il duplice profilo appena analizzato.

Tale inadempimento deve poi ritenersi grave non solo alla luce dell'aspetto economico quantitativo (il mancato pagamento in relazione alle prestazioni fatturate dalla convenuta) ma anche qualitativo, tenuto conto appunto della sostanziale ingiustificata defezione dagli obblighi contrattuali.

Il contratto va dunque dichiarato risolto per inadempimento grave di CP_2 [...] la stessa condannata al pagamento delle somme richieste

4.Gli interessi e la rivalutazione

Parte attrice, in relazione alla somma di € 38.667,92 dovuta a titolo di rimborso delle spese contrattualmente poste a carico della convenuta, ha chiesto la liquidazione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c., con decorrenza dalla scadenza delle singole obbligazioni o comunque dal 31.12.2029 e – in aggiunta o alternativa – la rivalutazione monetaria del credito, sulla base degli indici ISTAT FOI (famiglie di operai e impiegati), dalla data del mancato pagamento e sino all'effettivo saldo “, al fine di garantire la reintegrazione effettiva del pregiudizio economico subito e preservare il valore reale del credito, in conformità ai principi di giustizia sostanziale e piena tutela del creditore”.

La debitrice va dichiarata tenuta e condannata al pagamento degli interessi di mora, maturati e maturandi sulla sorte capitale, calcolati ex art .1284

comma 1 c.c. *come richiesto in atti*, con decorrenza automatica dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (sul punto l'indirizzo è pacifico: Cfr Cass. 13.12.2022 n.36246; Cass. 5.11.2024 n.28413)

Tale regola si applica pacificamente alla fattispecie - contratto avente in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi - da cui deriva un'obbligazione pecuniaria e non risarcitoria (ex multis Cass. 19.1.2025 n.1265)

Quanto alla rivalutazione monetaria, escluso appunto che si tratti di debito risarcitorio o di valore la rivalutazione sarebbe dovuta in caso di specifica allegazione e prova di un danno superiore a quanto già coperto dall'interesse moratorio (CSU 16.7.2008 n.19499) nella specie tuttavia mancante attesa l'allegazione del tutto generica fornita nell'atto introduttivo

La richiesta quanto alla rivalutazione va dunque rigettata

4.Spese legali

Venendo infine al regime delle spese legali , esse vanno poste a carico di parte convenuta soccombente e si liquidano in dispositivo per tre fasi e su valori medi sulla base del decism

PQM

In accoglimento della domanda e ritenuta la propria competenza

PRONUNCIA la risoluzione del contratto di somministrazione del 21.5.2019 tra le parti in ragione dell' inadempimento grave della società

Controparte_2

CONDANNA *CP_2* *Controparte_2* al pagamento della somma di €38.667,92, in favore di parte attrice oltre agli interessi come determinati in parte motiva

RIGETTA ogni altra domanda

CONDANNA *CP_2* al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice pari ad euro 5.800,00 per compensi oltre accessori per legge

Cagliari, 22 ottobre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Maria Teresa Latella